

narie per raggiunto limite di grado, che a quelle straordinarie per merito, e ciò per evitare una disparità di trattamento che, oltre al nuocere alla carriera ed al prestigio degli ufficiali inabili per malattie, non risponde certamente a quei principi di equità e di giustizia cui debbono informarsi le promozioni di coloro che per la Patria esposero, comunque, la propria vita ».

RISPOSTA. — « La promozione eccezionale consentita agli ufficiali feriti in guerra, per il solo grado immediatamente superiore, è giustificata dalla considerazione che poteva apparire non equo negare l'avanzamento a suo turno, a chi si trova in condizioni di menomata idoneità fisica soltanto per aver compiuto, combattendo, il proprio dovere di fronte al nemico o versato il suo sangue per la Patria.

« Non si può certo negare il valore degli argomenti accennati dall'onorevole interrogante a favore dell'estensione del provvedimento agli ufficiali malati, per causa del servizio prestato in guerra, argomenti che già sono stati presi in esame e ponderati da questo Ministero, prima dell'emanazione del provvedimento stesso; ma occorre tener nel massimo conto il fatto che l'accertamento delle cause di una malattia dipende in misura troppo rilevante da criteri non sicuri e variabili, per poter essere posto a base di una promozione d'indole assolutamente eccezionale, la quale contrasta con i principi fondamentali che devono regolare l'avanzamento nell'esercito.

« Il Ministero non ha mancato di dare alla disposizione per gli ufficiali feriti una larga interpretazione, estendendo il trattamento di favore anche ai casi in cui non si tratti di vera e propria ferita, ma di sola lesione organica dipendente da violenza esterna.

« E speciali disposizioni garantiscono poi sotto altri aspetti che quello dell'avanzamento e specialmente per la parte economica, la situazione degli ufficiali divenuti non idonei per malattia a prestare servizio.

« Il ministro

« MORRONE ».

Rampoldi. — Al ministro della guerra. —

« Per sapere come intenda riconoscere la convenienza di non escludere dal corso per ufficiali di milizia territoriale uomini che, pur non avendo conseguito il titolo della licenza di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, tuttavia per il senno,

la intelligenza e la coltura fattasi da sè, sono elementi degni di conseguire il grado di sottotenente della stessa milizia territoriale concorrendo ai corsi di studio all'uopo stabiliti ».

RISPOSTA. — « Era già in animo di questo Ministero di tener conto per l'ammissione ai futuri corsi allievi ufficiali di milizia territoriale, oltre che del titolo di studio, della posizione sociale di talune categorie di aspiranti che sebbene sprovvisti del prescritto titolo di coltura generale danno tuttavia affidamento di potere senza inconvenienti coprire il grado di sottotenente di milizia territoriale, in considerazione del posto da essi tenuto nella vita civile.

« Si terrà conto della raccomandazione dell'onorevole interrogante per i futuri corsi.

« Il ministro della guerra  
« MORRONE ».

Restivo. — Al ministro della guerra. —

« Per sapere se non creda opportuno adottare in confronto dei sottotenenti commissari di milizia territoriale laureati in legge od ingegneria o in chimica, oppure muniti di diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi, i quali prestano effettivo servizio da oltre un anno come ufficiali, il criterio sancito all'articolo 10 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916 (*Giornale Militare* 1916), in favore dei sottotenenti di milizia territoriale delle armi di artiglieria e del genio, laureati in ingegneria, per il quale costoro, al compimento di soli tre mesi di servizio, possono conseguire la promozione a tenenti; — criterio la cui attuazione, nei riguardi dei sottotenenti commissari muniti di laurea e con l'anzianità sopra cennata, apparirebbe anche conforme a giustizia, tenuto presente che non solo i sottotenenti di milizia territoriale di tutte le armi combattenti, ma anche quelli appartenenti ai corpi amministrativi e di commissariato, i quali pur avendo l'anzianità di un anno, contino almeno quattro mesi di servizio come ufficiali in zona di guerra, acquistano diritto all'avanzamento in virtù dell'articolo 4 del decreto summentovato, quali che siano la loro provenienza e i loro titoli di studio ».

RISPOSTA. — « Secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale numero 1652 - 20 novembre scorso - i sottotenenti di milizia territoriale e delle altre categorie in congedo possono ottenere la